



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000216 del 05/07/2023

Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

VISTO il Decreto ministeriale del 22/10/2001 prot. DEC/SVS/01/457 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;

VISTA la nota prot.77007/MITE del 20/6/2022 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 della menzionata legge n.349 del 1986;

VISTE le note acquisite rispettivamente al protocollo n.90982/MITE e al n.90983/MITE del 21/7/2022, corredate di documentazione, con le quali l'associazione denominata "*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*" ha riscontrato la suddetta nota del 20 giugno 2022;

VISTA la nota prot.125022/MITE del 10/10/2022, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'Associazione, oltre ad alcuni chiarimenti, di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate sia in ordine ai requisiti di un ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, sia ai requisiti della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio in esame, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato la propria presenza;

VISTA la nota acquisita al prot.155271/MITE del 12/12/2022 con la quale l'Associazione ha chiesto una proroga dei tempi indicati al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;

VISTE le note acquisite rispettivamente al protocollo n. 159036/MITE e al n.159064/MITE del 16/12/2022 con le quali l'Associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e ad inviare parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot.159496/MITE del 19/12/2022 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha concesso tale proroga;

VISTE le note acquisite rispettivamente al protocollo n.7204/MITE del 19/1/2023 e al n.18076/MITE del 8/2/2023 con le quali l'Associazione ha provveduto a completare l'invio della documentazione richiesta;

TENUTO CONTO che la Direzione generale risorse umane e acquisti ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall'Associazione denominata "*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*" sia i previsti requisiti riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti, favorevole alla conferma dell'individuazione di cui all'art.13 della legge n.349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dell'Associazione denominata "*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*";

CONSIDERATO che l'Associazione denominata "*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*" risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n.349;

DECRETA

Articolo unico

(Permanenza dell'individuazione ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986)

1. È confermata l'individuazione dell'associazione denominata “*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*”, con sede legale a Lurago d'Erba (CO) in via Sant'Andrea n. 2 - C.F. 80037320282, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
2. È confermato, per l'effetto, l'inserimento dell'associazione denominata “*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*”, nell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato *Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute*, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.
4. Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata “*Associazione nazionale dei Rangers d'Italia ODV*” a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

